

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

DPCM 3 novembre 2020

Riepilogo delle misure previste nelle zona 'ARANCIONE' (RT sopra 1,5)

In seguito alla pubblicazione del DPCM 3/11/2020, e della conseguente ordinanze del Ministero della Salute, la nostra regione risulta attualmente tra le aree del territorio nazionale **caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto** (zona arancione).

Di seguito le misure di contenimento previste dal nuovo DPCM:

- vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
- consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;
- consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
- vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Le misure di contenimento valide in tutto il territorio nazionale:

- mascherina sempre obbligatoria al chiuso e sempre da portare con sé all'aperto, indossandola comunque quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o impossibilitati all'utilizzo);
- dalle ore 22:00 alle ore 05:00 solo spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, necessita, salute (necessaria autocertificazione);
- obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel

locale;

- possibilità, da parte dei sindaci, di chiudere a qualsiasi ora o in determinate fasce orarie piazze e vie dei centri urbani;
- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- chiusura dei musei e delle mostre;
- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all'infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le gite di qualsiasi tipo;
- nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni "a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica";
- chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie (in tutti i locali anche adibiti ad attività differente);
- sport:
 - consentita attività all'aperto (anche nei parchi) da soli rispettando la distanza di 2 metri;
 - consentiti solo gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP degli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni in impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. Gli

allenamenti degli atleti, professionisti e non, sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole Federazioni;

- ferma restando la sospensione/chiusura di piscine e palestre, sono consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l'uso degli spogliatoi interni a detti circoli;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.